

ponderazione occorre procedere in fatto di testi unici.

Data qualche discordanza tra la legge analiticamente discussa e partitamente approvata dalla Camera articolo per articolo, e qualche disposizione espressa o implicita del testo unico votato in blocco, quale dei due prevarrà?

Negli altri testi unici si usa da molto tempo a questa parte (ed è stato un grande miglioramento) citare articolo per articolo la legge o le leggi da cui la disposizione fu tratta o riprodotta; tutto questo non si fa qui, nè si può fare per difetto, non foss'altro, di tempo. Onde ogni verifica richiede molto più tempo e fatica.

Quando la Camera delega al Governo la facoltà di redigere un testo unico, vi è almeno una netta e precisa responsabilità del Governo stesso nella esecuzione del suo mandato.

Ma qui non sarà responsabile più nessuno; non il Ministero, perchè la Camera avrà votato il nuovo testo; non la Camera, che ha votato in blocco e senza alcuna possibilità di un serio esame.

Io non dubito affatto della diligenza, della intensa cura, della coscienziosità del lavoro eseguito dal relatore e dalla Commissione. Non dubito punto delle intenzioni perfettamente corrette di tutti nel caso presente.

Ma vedo in questa novità che introduciamo nelle nostre usanze parlamentari un precedente assai sdruciolevole e pericoloso; e preferirei di molto che se ne facesse almeno, affidandoci all'uso oramai semi-secolare, di affidare il coordinamento delle varie leggi in un testo unico al Governo, con tutte le garanzie di rito.

Ad ogni modo ho voluto mettere in avvertenza la Camera sul precedente, sul metodo pericoloso che oggi s'inizia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Prego la Camera di considerare che non esiste il pericolo indicato dall'onorevole Sonnino, che, cioè, si crei un precedente. Qui siamo in materia talmente eccezionale, perchè si tratta d'una legge fondamentale dello Stato, che il Governo, invece di domandare alla Camera la facoltà di fare esso un testo unico, crede di proporre che questo testo unico sia fatto e votato dalla Camera.

In materia elettorale ritengo conveniente che il Governo non abbia facoltà di essere

interprete delle disposizioni, e di decidere quali siano in vigore e quali siano state modificate, che non sia esso a risolvere le quistioni che possono sorgere nella formazione di un testo unico, ma sia la Camera, perchè così si toglie qualunque sospetto che nella formazione del testo unico sia intervenuta una qualunque azione partigiana del Governo.

Notiamo che il Governo non si vale nemmeno della facoltà che avrebbe dallo stesso Statuto, di fare un regolamento per l'esecuzione di questa legge. Appunto per la delicatezza dell'argomento, il Governo, che non fa un regolamento, desidera pure di non provvedere alla formazione del nuovo testo unico.

Io credo che il testo unico votato dal Parlamento abbia di fronte al Paese una autorità maggiore...

SONNINO SIDNEY. Anche un testo unico distribuito da ventiquattr'ore?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. No, scusi, è stato distribuito il 27 marzo: sono due mesi che la Camera lo ha sotto gli occhi.

SONNINO SIDNEY. Ma quello è un altro: ora è mutato; vi sono state introdotte modificazioni.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Si sono introdotte dalla Commissione (il Governo non c'è entrato) le modificazioni a mano a mano che la Camera le votava. Mi pare che una forma più legittima di questa non ci poteva essere.

Prego quindi la Camera di votare anche questo testo unico, perchè così il Paese avrà una legge che è interamente opera del Parlamento. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERTOLINI, *relatore*. Anzitutto debbo far presente alla Camera che l'altro ieri, approvandosi l'emendamento dell'onorevole Toscanelli relativo all'eleggibilità dei deputati provinciali, venne sostituito il comma, che la Camera ha votato, al comma corrispondente della legge vigente. Ma questo comprende anche l'ineleggibilità dei sindaci, che la Camera ha voluto mantenere, e per conseguenza bisogna che la Camera ammetta che — oltre il comma approvato ossia: « i deputati provinciali non possono essere eletti al Parlamento se non hanno rinunciato e lasciato l'ufficio almeno otto giorni prima dell'elezione » — rimanga in vigore l'altra parte del comma sostituito ossia: « chiunque eserciti la funzione di sindaco